

GABRIELE MOLTENI MASTAI FERRETTI

SULLA NATURA DEL DECRETO *EX* N. VIII, PAR. 3
DEL *MOTU PROPRIO* « CAUSAS MATRIMONIALES »

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Funzione amministrativa e funzione giurisdizionale. — 3. Natura giurisdizionale del decreto. — 4. Possibili obiezioni. — 5. Conclusioni.

1. Dinnanzi all'incremento delle cause matrimoniali ⁽¹⁾ la sollecitudine pastorale della Chiesa, senza trascurare il fondamentale equilibrio tra le esigenze individuali e quelle dell'ordinamento giuridico ⁽²⁾, ha inteso introdurre « quei provvedimenti che sembrassero opportuni » ⁽³⁾ al fine di snellire il diritto processuale canonico « in attesa del futuro codice » ⁽⁴⁾, pur non desistendo dal promuovere in ogni caso la *salus fidelium* ⁽⁵⁾, non incompatibile con « una specifica regolamentazione giuridica, tanto più necessaria in un edificio quale è quello ecclesiale fatto di una essenza divina, ma vivente nel mondo come disciplina di una compagine sociale » ⁽⁶⁾.

(1) Si è voluto cogliere in tale fenomeno « un segno caratteristico dell'indebolito senso della sacralità della legge, su cui è fondata la famiglia cristiana, dell'inquietudine della vita moderna, della peculiarità di condizioni sociali ed economiche, in cui si svolge, e del pericolo per ciò che può minacciare la saldezza, la vitalità, la felicità dell'istituto familiare » (PAOLO VI, *Allocutio ad Praelatos Auditores S.R. Rotae*, in *A.A.S.*, 1966, p. 154).

(2) Il problema è di una complessità che continua ad affascinare (cfr. da ultimo, LARICCIA, *Considerazioni sull'elemento personale dell'ordinamento canonico*, Milano, 1971, specie pp. 1-17) e si innerva di elementi anche meta-giuridici riflessi nella struttura « interiore », « esterna » e « soprannaturale » della Chiesa (cfr. LE BRAS, *Prolegoniènes*, Paris, 1955, p. 96 ss.).

(3) Il 25 gennaio 1967 il Santo Padre volle prevederli segnatamente « per sollecitare la definizione delle cause, per diminuire il numero di quelle pendenti » (PAOLO VI, *Allocutio ad Praelatos Auditores S.R. Rotae*, in *A.A.S.*, 1967, p. 143).

(4) Cfr. il corsivo redazionale *Il documento pontificio sui processi matrimoniali*, in *L'Osservatore Romano*, 14-15 giugno 1971, p. 1.

(5) Per un richiamo alla peculiare funzione dei « sacri pastores » ordinata alla salvezza dei subordinati « ut homines sanctificentur », cfr. OTTAVIANI, *Institutiones iuris publici ecclesiastici*, I³, Città del Vaticano, 1947, p. 195, nonchè, tra i testi del Concilio Vaticano II, *Lumen Gentium*, n. 18 ss., ma in particolare nn. 25-26.

(6) FUMAGALLI CARULLI, in *Jus canonicum*, 1971, n. 21, p. 227. Sul punto

In questa luce infatti vanno collocate alcune concessioni *ad experimentum*, parziali ma decisamente innovatrici ⁽⁷⁾, una serie di progetti maturati in seno alla Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico ed infine il *Motu proprio* « *Causas matrimoniales* » di Paolo VI, emanato il 28 marzo 1971 ed entrato in vigore l'1 ottobre successivo ⁽⁸⁾.

L'augusto documento prevede l'emanazione, da parte del tribunale di seconda istanza, di fronte al quale sia stata impugnata la sentenza di primo grado che dichiarare la nullità del matrimonio, di un decreto con il quale il collegio, « *visa sententia et perpensis animadversionibus defensoris vinculi necnon, si exquisitae et datae fuerint, partium earumve patronorum vel decisionem primi gradus ratam habet, vel ad ordinarium examen secundi gradus causam admittit* » ⁽⁹⁾.

La possibile adozione della forma del decreto per il provvedimento con il quale il giudice definisce in seconda istanza una causa « *a litigantibus propositam et iudiciali modo pertractatam* » ⁽¹⁰⁾ — quale deve senz'ombra di dubbio ritenersi, almeno per ciò che attiene il giudizio di primo grado, la controversia matrimoniale oggetto della disposizione legislativa — suscita un interrogativo di non agevole soluzione, concernente la natura giurisdizionale o amministrativa (*rectius*: decisoria o ordinatoria) del decreto stesso ⁽¹¹⁾.

doveroso anche il rinvio a GIACCHI, *Sostanza e forma nel diritto della Chiesa*, in *Jus*, 1940, p. 398 ss. e *Id.*, *Il consenso nel matrimonio canonico*², Milano, 1968, p. 1 ss.

(7) Si tratta delle innovazioni, sperimentali e limitate ad un triennio, ammesse il 28 aprile 1970, a favore delle diocesi statunitensi, poi seguite, sempre per concessione del Regnante Pontefice, da quelle non dissimili, in data 31 agosto 1970, a vantaggio delle diocesi australiane: LEFEBVRE, *De procedura in causis matrimonialibus concessa Conferentiae episcopali U.S.A.*, in *Periodica da re mor. can. lit.*, 1970, n. 59, fasc. 4, p. 563 ss.

(8) Vedilo in *L'Osservatore Romano*, 11-12 giugno 1971, p. 1.

(9) « *Causas matrimoniales* », *De appellationibus*, n. VIII, par. 3.

(10) Cfr. can. 1868, par. 1 C.J.C.

(11) Su siffatta terminologia e sui significati che vi sottendono cfr. MAZZACANE E., *Decreto (dir. can.)*, in *Enc. dir.*, XI, Milano, 1962, p. 830 e letteratura ivi segnalata.

L'interrogativo si era anzi posto *ante litteram*, in quanto il *Motu proprio* in questione, lungi dal costituire una modificazione meramente occasionale dell'*ordo processualis* canonico, piuttosto corona una corrente d'opinione promotrice già da tempo, sulla scorta anche di suggestive argomentazioni ⁽¹²⁾, di un aggiornamento del diritto giudiziario della Chiesa ⁽¹³⁾, destinato a sfociare in quella « plenior... processus matrimonialis reformatio, quam Commissio Nostra Codici Juris Canonici recognoscendo parat » ⁽¹⁴⁾.

In quest'ordine di idee si era auspicata l'adozione di « un tipo di *procedimento amministrativo* per il giudizio di appello », il quale contemplasse, senza il ripetersi di « alcuna discussione della causa », l'emanazione di un decreto collegiale capace di « attribuire forza esecutiva alla sentenza appellata dal Difensore del Vincolo », sicchè conseguentemente, ove « nell'esame degli atti » risultassero « inaspettatamente delle irregolarità, allora la *procedura amministrativa dovrebbe convertirsi in una procedura contenziosa* » ⁽¹⁵⁾.

2. Siffatta impostazione del problema lascia adito, come sembra, a qualche perplessità. Anzitutto, pur prescindendo da controversie di carattere meramente terminologico, non riteniamo

⁽¹²⁾ Esaurienti svolgimenti negli Autori indicati da GORDON, *De nimia processuum matrimonialium duratione*, in *Periodica de re mor. can. lit.*, 1969, n. 58, fasc. 2-3, pp. 494-96.

⁽¹³⁾ Tra i tanti LOMBARDIA (*Principio y técnicas del nuevo Derecho Canónico*, in *Jus canonicum*, 1971, n. 21, p. 29) auspica processi « más ágiles y rapidos » anche se non si deve confondere « un proceso, por muy sumario que sea, con un expediente administrativo ». Nello stesso senso DELLA ROCCA (*La riforma del Codice di Diritto Canonico*, in *Temì romana*, 1968, p. 35) afferma che « il processo canonico è decisamente malato, per la lentezza, spesso esasperante e comunque troppo pericolosa ». E ciò anche se « depuis une quinzaine d'années une évolution notable s'est effectuée dans la procédure des causes de mariage » (LESAGE, *Questions actuelles de jurisprudence matrimoniale*, in *Studia canonica*, 1971, n. 5, pp. 5 e 26).

⁽¹⁴⁾ « *Causas matrimoniales* », Praefatio, in *L'Osservatore Romano*, cit., loc. cit.

⁽¹⁵⁾ DELLA ROCCA, *Prospettive di riforma della legislazione processuale*, in *Apollinaris*, 1967, I, p. 445 ss.

corretta la contrapposizione fra procedimento amministrativo e procedimento contenzioso, nè la scelta fra le due alternative, condizionabile dalla forma del provvedimento conclusivo.

Mentre infatti si avrà modo di osservare come il carattere amministrativo attenga alla natura del potere esercitato, già fin d'ora appare come la qualifica di contenzioso riguardi le forme del provvedimento e venga attribuita a quei procedimenti nei quali è prescritto il contraddittorio di diretti interessati ⁽¹⁶⁾. Nell'ambito del diritto amministrativo italiano è fondamentale, a questo riguardo, il principio consacrato nell'art. 3, 1° comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sull'abolizione del contenzioso amministrativo ⁽¹⁷⁾. A sensi di tale norma, invero, « gli affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle autorità amministrative, le quali, *ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate*, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalla legge stabiliti ». Per quanto la interpretazione di questa disposizione susciti problemi di non agevole soluzione ⁽¹⁸⁾, dalla stessa si può tuttavia con sicurezza dedurre l'esistenza nell'ordinamento italiano di procedimenti amministrativi di tipo contenzioso, anche non rientranti fra quelli aventi carattere giudiziale ⁽¹⁹⁾, benchè essi non possano « purtroppo essere considerati se non come manifestazioni episodiche » ⁽²⁰⁾.

A non diverse conclusioni è lecito pervenire per l'ordinamento canonico, nell'ambito del quale, pur nella unità ed indivisibi-

⁽¹⁶⁾ SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*¹⁰, Napoli, 1969, p. 378.

⁽¹⁷⁾ In argomento cfr. ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*⁸, II, Milano, 1958, p. 28 ss.; FRANCHI, *Contenzioso amministrativo (storia)*, in *Enc. dir.*, IX, Milano, 1961, p. 614 s.; SANDULLI, *Manuale*¹⁰, cit., p. 685 ss.

⁽¹⁸⁾ Cfr. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*¹⁰, cit., p. 377.

⁽¹⁹⁾ La cui natura amministrativa è peraltro fuori discussione: cfr. SANDULLI, *Manuale*¹⁰, cit., p. 697; GIANNINI M. S., *Diritto amministrativo*, Milano, 1970, II, p. 901 ss.

⁽²⁰⁾ Così SANDULLI, *Manuale*¹⁰, cit., p. 378 e giurisprudenza ivi citata.

lità della « potestas jurisdictionis seu regiminis », rafforzata dall'assenza di un principio della separazione dei poteri, vuoi in senso *subiettivo* vuoi in senso *formale* ⁽²¹⁾, la dottrina individua tuttavia una funzione giurisdizionale che nettamente separa da quella amministrativa ⁽²²⁾.

Esempi di procedimenti amministrativi di tipo contenzioso nel diritto canonico vengono indicati nel « *recursus contra Ordinarium decreta* », da proporre alle Sacre Congregazioni secondo la rispettiva competenza, previsto dal can. 1601 ed avente carattere giudiziale ⁽²³⁾, nonchè nel procedimento per la concessione della dispensa dal matrimonio rato e non consumato a norma del can. 1119, giusta la disciplina fornita dalle *Regulae servandae*, approvate col decreto *Catholica doctrina* 7 maggio 1923, della Sacra Congregazione dei Sacramenti ⁽²⁴⁾, oltre che dal decreto *Qua singulari* della Sacra Congregazione del S. Ufficio in data 12 giugno 1942 ⁽²⁵⁾. Si tratta in entrambi i casi di provvedimenti

(21) Cfr. DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*¹², con la collaborazione di CATALANO, Milano, 1970, p. 447, nota 4. Per una notazione analoga, JOHNSON, *De distinctione inter potestatem iudicalem et potestatem administrativam in iure canonico*, in *Apollinaris*, 1936, p. 258 ss.

(22) Sul punto cfr. DELLA ROCCA, *Istituzioni di diritto processuale canonico*, Torino, 1946, p. 11 ss.; MORENO HERNANDEZ, *Derecho procesal canónico*, Madrid, 1956, p. 51; ROBERTI, *De processibus*⁴, I, Roma, 1956, p. 109 ss.; PETRONCELLI, *Diritto canonico*⁶, Roma, 1963, p. 291 ss.; EICHMANN-MOERSDORF, *Lehrbuch des Kirchenrechts*¹¹, München-Paderborn-Wien, 1964, I, p. 316 ss.; MOLTENI, *Sulla validità delle donazioni propter nuptias in caso di scioglimento del matrimonio per dispensa super rato et non consummato*, in *Dir. eccl.*, 1968, I, p. 75, nota 33; DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*¹², cit., pp. 156, 159 ss. e 447 nota 4.

(23) Sulla natura amministrativa di tali procedimenti cfr. MORENO HERNANDEZ, *op. cit.*, p. 27; BESTE, *Introductio in codicem*⁵, Neapoli, 1961, p. 866 ss.; EICHMANN-MOERSDORF, *op. cit.*, III, p. 30.

(24) In A.A.S., 1923, p. 389 ss.

(25) Cfr. A.A.S., 1942, p. 200 ss.

La natura amministrativa di quest'ultimo procedimento è normativamente definita dal decreto « *Catholica doctrina* », ove si afferma che « *huiusmodi causae ... non sunt vere iudiciales, sed magis gratiosae seu administrativae* » (A.A.S., 1923, p. 390), oltre che dal n. 5, par. 2, delle *Regulae servandae* emanate con lo stesso decreto, ove se ne richiama la « *singularis natura* ». In argomento cfr. da ultimo MOLTENI, *Sulla validità delle donazioni propter nuptias in caso di scioglimento del matrimonio per dispensa super rato e non consummato*, cit., p. 79, in nota. Adde: JEMOLO, *Il matri-*

amministrativi, laddove l'emanazione è preceduta da un procedimento il cui carattere contenzioso viene giustificato in base al fatto che « veritas inquirenda est non minus religiose ac sedulo, quam in negotiis proprie iudicialibus » ⁽²⁶⁾.

D'altra parte se il criterio della forma assunta dai procedimenti che ne costituiscono la manifestazione si rivela inidoneo ad assolvere il compito, da taluno assegnatogli ⁽²⁷⁾, di fungere da elemento differenziatore tra la funzione amministrativa e quella giurisdizionale, non maggior affidamento può essere riposto nel criterio « sostanziale » dell'oggetto della funzione stessa ⁽²⁸⁾ o nel principio, che sarebbe proprio della funzione amministrativa, della « Freiheit der Initiative » ⁽²⁹⁾.

Tutti i criteri menzionati, nonchè altri variamente escogitati, mostrano un certo grado di approssimazione dovuta alla mancata considerazione dei necessari svolgimenti dalle imprescindibili premesse di teoria generale del diritto, mentre, per altro verso, taluni appaiono fondati su empiriche generalizzazioni ⁽³⁰⁾, sì da incontrare facili smentite nel diritto positivo.

A nostro avviso una distinzione tra funzione giurisdizionale e funzione amministrativa, non può che fondarsi sull'analisi *strutturale* della « funzione » che, come è noto, è intesa dai più recenti orientamenti dogmatici, come il potere « avente per fine la realizzazione di interessi alieni ed oggettivi » ⁽³¹⁾.

Ciò vuol dire che, se non si considera in questa definizione l'elemento teleologico, per sè estraneo al profilo strutturale sotto il quale va compiuta l'indagine, resta che la funzione si identifica

monio nel diritto canonico, Milano, 1941, p. 436; WERNZ-VIDAL, *Jus canonicum*³, V, Romae, 1946, p. 798, nota 41; MORENO HERNANDEZ, *op. cit.*, p. 431.

⁽²⁶⁾ Decreto « Catholica doctrina », *cit.*, *loc. cit.*

⁽²⁷⁾ PETRONCELLI, *Diritto canonico*⁶, *cit.*, p. 295 ss.

⁽²⁸⁾ DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*⁴², *cit.*, p. 160.

⁽²⁹⁾ EICHMANN-MOERSDORF, *op. cit.*, I, p. 317.

⁽³⁰⁾ Aveva qualificato « empirica » la caratteristica della revocabilità dell'atto amministrativo GIACCHI, *Natura giuridica dei rescritti in diritto canonico*, Siena, 1937, p. 23 in nota.

⁽³¹⁾ MODUGNO, *Funzione*, in *Enc. dir.*, XVIII, Milano, 1969, p. 303.

con il potere in senso giuridico. Siffatto potere, poi, si concreta nella imputazione normativa ad un soggetto di una fattispecie astratta di comportamento, capace di provocare una modificazione, ossia un effetto giuridico ⁽³²⁾. Da ciò consegue che la distinzione tra le due funzioni in esame può aversi soltanto con riferimento alla varietà degli effetti giuridici prodotti dagli atti normativi costituenti esercizio dei poteri che ne integrano il nucleo strutturale ⁽³³⁾, sicchè l'accento va spostato dal procedimento al provvedimento che lo conclude.

Da quest'angolazione prospettica è consentito scorgerne come effetto tipico del provvedimento giurisdizionale sia la « res iudicata » tanto formale ⁽³⁴⁾ quanto sostanziale ⁽³⁵⁾, mentre, per ciò che concerne i provvedimenti amministrativi, da un lato essi sono soggetti a revoca da parte del Superiore a norma del can. 60, paragrafo 1 e dall'altro la loro efficacia, a differenza dei provvedimenti giurisdizionali ⁽³⁶⁾, è subordinata alla fondatezza degli elementi che ne integrano la « causa » ⁽³⁷⁾.

Vero è che il canone 1989 statuisce che le « *causae matrimoniales* », al pari delle « *causae de statu personarum* » di cui

⁽³²⁾ Per una definizione del potere giuridico e l'affermazione del *numerus clausus* delle situazioni soggettive in senso proprio, cfr. CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale*, Torino, 1956, pp. 212 ss. e 239 ss.; ID., *Procedura penale*², Milano, 1971, pp. 220 ss. e 224 ss.

⁽³³⁾ Per atto normativo deve intendersi un atto giuridico che, ponendo una norma, reca ad espressione questo proprio effetto. Tale nozione, tratteggiata da BUELOW (*Gesetz und Richteramt*, Leipzig, 1885, p. 6 ss.), è stata sottoposta ad acuta analisi da CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale*, cit., p. 53 ss.

⁽³⁴⁾ Cfr. can. 1902 C.J.C.

⁽³⁵⁾ Cfr. can. 1904 C.J.C. Sul punto diffusamente DE REINA, *La cosa juzgada en el proceso ordinario canónico*, in *Jur canonicum*, 1968, p. 354.

⁽³⁶⁾ Per essi e la specifica disciplina cfr. can. 1904, par. 1 C.J.C.

⁽³⁷⁾ Cfr. can. 42, parr. 2 e 3 ed i rilievi in GIACCHI, *Natura giuridica dei rescritti*, cit., p. 9 ss.

Per ciò che concerne il rescritto di dispensa pontificia *super rato et non consummato*, previsto dai nn. 102 ss. delle *Regulae servandae*, cfr. il decreto « *Catholica doctrina* », cit., loc. cit.: « si res aliter se habeant se habeant ac ab oratoribus asseruntur, id est si matrimonium ratum reapse fuerit consummatum, ... pontificia dispensatio o forte obtenta, utpote suo fundamento destituta, nullius est valoris ».

al can. 1903, « *nunquam transeunt in rem iudicatam* ». Ma la formula usata — evidente applicazione del più ampio modello offerto dal canone 1903 ⁽³⁸⁾ — oltrepassa probabilmente l'intenzione del legislatore, nel senso che l'esclusione del passaggio in giudicato è tesa a giustificare l'istituto della *retractatio* ovvero — che è lo stesso — della *nova causae propositio*, fondata su argomenti o documenti nuovi e gravi, giusta il disposto del canone 1903 fatto espressamente salvo dal can. 1989 ⁽³⁹⁾. Ora, *de jure condendo*, ciò non avrebbe richiesto l'esclusione del passaggio in giudicato delle pronunce rese nelle « *causae matrimoniales* », in quanto, entro confini indubbiamente più angusti, la deduzione di nuovi fatti e documenti è prevista, ad esempio nell'ordinamento processuale italiano, come *fattispecie* costitutiva ⁽⁴⁰⁾ del potere di impugnare una sentenza *passata in giudicato* ⁽⁴¹⁾, col mezzo di impugnazione — perciò chiamato straordinario — della revocazione, a norma dell'art. 395, nn. 2 e 3. E nello stesso ordinamento canonico essa è condizione di ammissibilità dell'impugnativa di una sentenza *passata in giudicato* — non quindi di una sentenza resa in una causa matrimoniale ⁽⁴²⁾ — con la *restitutio in integrum*, in ossequio al can. 1905, par. 2, nn. 1 e 2.

⁽³⁸⁾ Cfr. DELLA ROCCA, *Il privilegio delle cause matrimoniali in ordine alla cosa giudicata*, in *Saggi di diritto processuale canonico*, Padova, 1961, p. 31.

⁽³⁹⁾ Sul tema da ultimo DEL CORPO, *Selectae quaestiones processuales canonicae in causis matrimonialibus*, in *Ephem. iur. can.*, 1969, p. 69 ss.

⁽⁴⁰⁾ Non è ultroneo specificare, nella scia della più penetrante dottrina, che per « *fattispecie* costitutiva » si intende la somma degli elementi normativamente prestabiliti, necessari e sufficienti per la produzione di un determinato effetto giuridico, consistente, nel caso di specie, nel sorgere del potere di impugnazione.

Sotto questo aspetto la nozione di *fattispecie* può essere considerata « astratta », in contrapposizione a quella di *fatto giuridico*, con cui si allude ad un evento concreto, oggetto di valutazione giuridica. In argomento, per tutti FALZEA, *Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici*, Milano, 1939, p. 5 e bibliografia alla nota 7; *Id.*, *La condizione e gli elementi dell'atto giuridico*, Milano, 1941, p. 25, testo e nota 14; CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale*, cit., p. 33 ss.; *Id.*, *Procedura penale*², cit., p. 205 ss.

⁽⁴¹⁾ Cfr. art. 324 c.p.c.

⁽⁴²⁾ EICHMANN-MOERSDORF, *op. cit.*, II, p. 241; DEL CORPO, *Selectae quaestiones*, cit., p. 70.

Il fatto perciò che si sia tenuto a riaffermare l'insuscettibilità al giudicato delle pronunce emesse nelle cause matrimoniali deve considerarsi « un privilegio » che involge i rapporti tra l'umano e il divino ⁽⁴³⁾, tanto che entro codesto ambito va circoscritto, con la conseguenza che, proprio con riferimento all'ipotesi *de qua*, può considerarsi giustificata l'allusione alla « provvisorietà » e alla « condizionalità » della cosa giudicata ⁽⁴⁴⁾, a patto però di aggiungere che tali caratteristiche della cosa giudicata, attribuite alle sentenze pronunciate in cause matrimoniali o *de statu personarum*, debbono essere riconosciute, seppure in limite più ristretti, anche alle *sententiae quae transeunt in rem iudicatam* ⁽⁴⁵⁾.

3. Fissato il criterio di distinzione fra funzione giurisdizionale e funzione amministrativa nell'ordinamento canonico, non resta che esaminare l'efficacia del decreto col quale il tribunale di seconda istanza « *decisionem primi gradus ratam habet* », in ottemperanza al disposto del n. VIII, par. 3, del *Motu proprio* « *Causas matrimoniales* », onde accertare se con la sua pronuncia si realizzi il presupposto della doppia conforme e quindi se, *ex can.* 1903, consegua che « *ulterior propositio non debeat admit-*

(43) Testualmente EICHMANN-MOERSDORF, *op. cit.*, III, p. 243: « ein Vorzug, der darauf beruhet, dass ein menschliches Urteil dem göttlichen Recht keinen Eintrag tun darf ». Sul punto cfr. altresì il fondamentale discorso di Pio XII del 2 ottobre 1944 agli uditori, ufficiali e avvocati della S.R. Rota per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, commentato da DELLA ROCCA, *Aspetti e problemi del processo canonico nel pensiero del Sommo Pontefice*, in *Saggi*, cit., p. 128.

Sul fondamento scientifico del non passaggio in giudicato delle cause matrimoniali cfr. DELLA ROCCA, *Il privilegio delle cause matrimoniali*, cit., p. 37 ss.

(44) In EICHMANN-MOERSDORF, *op. cit.*, II, p. 183 si parla di « *einer vorläufiger oder bedingten Rechtskraft* ».

(45) In tal senso DE REINA, *op. cit.*, p. 361 ss.

Un concetto non dissimile sembra esprimere con la consueta perizia PALEARI, ove sostiene che « la mancata suscettibilità di acquistare il valore di « *incontestabilità* » (il corsivo è nostro e vuole sottolineare il probabile riferirsi dell'Autore al problema dei limiti di cui è cenno nel testo) proprio del giudicato formale non implica una differenza di natura nelle decisioni *de quibus* in rapporto alle decisioni che tale suscettibilità posseggono » (*Il principio della doppia sentenza conforme nel processo canonico di stato*, Milano, 1964, p. 3, nota 2).

ti, nisi novis prolatis iisdemque gravibus argumentis vel documentis ». Invero una eventuale risposta affermativa a questo interrogativo porrebbe in grado di sostenere la natura giurisdizionale di tale provvedimento e conseguentemente del procedimento preordinato alla sua emanazione. In ogni caso resterebbe salvo l'ulteriore compito di spiegare le peculiarità del procedimento medesimo nei confronti di quello contemplato dai canoni 1960 e seguenti — la cui osservanza anche in secondo grado era finora esplicitamente imposta dall'art. 213 della *Instructio* « Provida Mater » — nonchè la diversità della forma di cui si riveste e dei gravami cui è assoggettato il provvedimento conclusivo, rispetto a quanto previsto dal can. 1987.

Il n. VIII, par. 3 del *Motu proprio* attribuisce al decreto in esame quella stessa esecutività che è stata definita dalla dottrina quale « definitività ritrattabile della sentenza matrimoniale » ⁽⁴⁶⁾ e statuisce che, dopo la pronuncia di quest'ultima « nemine recurrente, jus est coniugibus, qui alioquin non impediuntur decem diebus a decreti publicatione elapsis, novas nuptias contrahere » : diritto, peraltro, che il codice di diritto canonico conferisce ai coniugi « post secundam sententiam, quae matrimonii nullitatem confirmaverit » ⁽⁴⁷⁾. Una siffatta argomentazione non può tuttavia esser considerata decisiva, in quanto altro è l'esecutività di un provvedimento, altro la sua idoneità al giudicato ⁽⁴⁸⁾, essendo la prima categoria comune al provvedimento amministrativo ⁽⁴⁹⁾, mentre la seconda è tipica, come si è osservato, del provvedimento giurisdizionale. E proprio sulla presenza di questa seconda

⁽⁴⁶⁾ DELLA ROCCA, *Appunti sul processo canonico*, Milano, 1960, p. 137.

⁽⁴⁷⁾ Cfr. il già citato can. 1987 C.J.C.

⁽⁴⁸⁾ La distinzione è chiaramente tracciata nella conferenza-stampa volta ad illustrare il *Motu proprio*, tenuta dal Segretario della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico, BIDAGOR, in *L'Osservatore Romano*, 11-12 giugno 1971, p. 3. In argomento cfr. altresì GIANNINI M. S., *Atto amministrativo*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 187.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. cann. 51-59 C.J.C. Per il diritto pubblico italiano cfr. GIANNINI M. S., *op. ult. cit.*, p. 188; SANDULLI, *Manuale*¹⁰, cit., p. 355.

peculiarità occorre portare la nostra attenzione, focalizzandola sui limiti in cui detta peculiarità può afferire al provvedimento conclusivo di una causa matrimoniale sottoposta ad un duplice grado di giudizio.

Ora, ad un primo esame del provvedimento legislativo, si ritrae l'impressione che il legislatore non solo al decreto con cui si ratifica la sentenza di primo grado abbia attribuito l'idoneità ad integrare la fattispecie prevista dai cann. 1902, n. 1 e 1903 come ostativa dell'« *ulterior causae propositio, nisi novis prolatis iisdemque gravibus argumentis vel documentis* », ma addirittura abbia sminuito quest'ultima possibilità, restringendo l'arco reale del carattere di provvisorietà o di condizionalità della cosa giudicata nelle cause matrimoniali ed operando con ciò un sensibile riaccostamento di queste ultime alle cause ordinarie. Il n. IX, paragrafo 1, concede infatti, così al difensore del vincolo come alla parte che si ritiene danneggiata, il diritto di ricorrere al tribunale superiore avverso il decreto collegiale « *sententiam primi gradus ratam habens* », subordinando però questo diritto alla duplice condizione che il ricorso sia interposto « *intra decem dies a die publicationis decreti* » e che si adducano nuovi e gravi argomenti, peraltro già pronti.

Se si raffronta questa disposizione con quelle dei cann. 1987 e 1989, concernenti l'impugnazione della seconda sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio resa in causa sottoposta « *ad ordinarium examen secundi gradus* », si può notare come si sia attuata una soppressione del potere di appellare « *pro sua conscientia* »⁽⁵⁰⁾, attribuito dal can. 1987 e dagli artt. 220-221 dell'Istruzione « *Provida Mater* », al difensore del vincolo. Ed inoltre può ravvisarsi come i « nuovi e gravi argomenti », che a

⁽⁵⁰⁾ Sul punto cfr. di recente DEL CORPO, *Selectae quaestiones processuales canonicae in causis matrimonialibus*, cit., p. 80 ss., nonché SERRANO, *De appellatione pro conscientia et de nova causae propositione post duplicem in favorem nullitatis matrimonii conformem sententiam*, in *Periodica de re mor. can. lit.*, 1971, n. 60, fasc. 1, p. 121 ss., specie p. 147 ss.

norma del can. 1989 e dall'art. 217 della predetta Istruzione giustificano la *retractatio* della seconda sentenza conforme su istanza di una delle parti o del promotore di giustizia ⁽⁵¹⁾, in tanto possono essere utilizzati al fine di ottenere una revisione del processo in quanto siano già pronti e vengano adottati nel ricorso da presentare entro dieci giorni a cura della parte o del difensore del vincolo.

Anche se pare di poter escludere che il legislatore abbia inteso apportare una deroga così grave al principio sopra illustrato del non passaggio in giudicato delle cause matrimoniali ⁽⁵²⁾, tanto che nella ipotesi in questione — nonostante l'inutile decorso del termine di dieci giorni fissato per ricorrere — deve ritenersi ferma l'applicabilità del combinato disposto del can. 1903 e degli artt. 217 e 218 della « Provida Mater », non v'ha dubbio che le nuove disposizioni comportino il conferimento al decreto *de quo* di una stabilità maggiore di quella riconosciuta alla doppia sentenza conforme dichiarativa della nullità del matrimonio pronunciata a conclusione di un procedimento ordinario, stante la operata soppressione del mezzo di gravame previsto dal can. 1987. In base alle premesse sopra accolte ne deriva che non può disconoscersi la natura giurisdizionale di questo provvedimento. Nè varrebbe obiettare che tale affermazione mal si concilia con il mezzo di impugnazione prescelto (« *recursus* », invece che « *appellatio* »), poichè l'adozione di questa formula, dettata da motivi di ordine formale ⁽⁵³⁾, è palesamente inidonea ad incidere sulla natura giurisdizionale di questo mezzo di gravame ⁽⁵⁴⁾, sia per la

⁽⁵¹⁾ In tal senso cfr. da ultimo SERRANO, *op. cit.*, p. 151 ss.

⁽⁵²⁾ Principio riaffermato da BIDAGOR nella citata conferenza-stampa e da tener fermo anche con riguardo al procedimento di cui ai cann. 1990-1992, nonostante il difetto di una specifica prescrizione inserita in questo capo: cfr. EICHMANN-MOERSDORF, *op. cit.*, III, p. 247 ss., ove si afferma che « die auf dem Wege des Kurzverfahrens erfolgte Feststellung der Nichtigkeit einer Ehe besitzt dieselbe Verbindlichkeit wie zwei gemeingerichtliche Ehenichtigkeitsurteile », sottoposta perciò alle stesse limitazioni.

⁽⁵³⁾ Cfr. can. 1880, n. 6 C.J.C.

⁽⁵⁴⁾ Sulla natura giurisdizionale del « *recursus adversus libelli reiectionem* » previsto dal can. 1709, par. 3, cfr. MAZZACANE E., *La delibazione preventiva del libello*

incerta terminologia del codice (⁵⁵), sia, soprattutto, in considerazione del fatto che condizione di ammissibilità dell'impugnativa prevista dal n. IX, paragrafo 1 del *Motu proprio* « *Causas matrimoniales* » è quella medesima fattispecie costitutiva del potere di proporre ulteriormente la causa, del quale non si può certo disconoscere il carattere giurisdizionale.

In altri termini, il legislatore canonico, con disposizione piuttosto singolare, ha fatto derivare da una sola fattispecie costitutiva un medesimo potere esercitabile alternativamente in via di impugnazione o in via di azione. Nel primo caso con effetto sospensivo dell'esecuzione, se proposta entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto; nel secondo con il rispetto delle formalità richieste per la introduzione di una nuova causa, cosicchè in quest'ultima ipotesi « *iudicis est, ut in caeteris suscipiendis iudiciis, admittere vel a limine reicere novam instantiam, etsi adhibere possit, ut patet, opportuna, quae duxerit, assessorum consilia* » (⁵⁶).

4. Elementi che potrebbero rendere perplessi circa la fondatezza della tesi prospettata sono la forma del provvedimento conclusivo del secondo grado di giudizio (« *decretum* ») e la possibilità che l'adozione di questo avvenga senza il previo contraddittorio delle parti interessate. Recita infatti il n. VIII, paragrafo 2, del *Motu proprio*: « *Apud Tribunal secundae instantiae vinculi defensor suas animadversiones exhibeat ut dicat utrum contra decisionem latam in primo gradu aliquid opponendum habeat necne. Contra quas animadversiones collegium, si opportu-*

nel processo canonico, Napoli, 1956, p. 94; MOERSDORF, *Die Rechtssprache des Codex Juris Canonici*, Paderborn, 1967 (rist.), p. 358; PELLEGRINO, *I provvedimenti interlocutori nella teoria canonistica delle impugnazioni*, Padova, 1969, pp. 82 e 86.

(⁵⁵) Cfr. il can. 1569, par. 2 ove l'appello viene considerato come una *species* rispetto al *genus* « *recursus* ».

(⁵⁶) SERRANO, *De appellatione pro conscientia et de nova causae propositione post duplicem in favore nullitatis matrimonii conformem sententiam*, cit., p. 150.

num censuerit, partium earumve patronorum animadversones exquirat ».

I due aspetti sono presentati dalla dottrina canonistica in intima connessione ⁽⁵⁷⁾, poichè, prescindendo per il momento dal profilo contenutistico del provvedimento giudiziale, il *Codex* impone la forma della sentenza per quel provvedimento che definisce una causa principale « iudiciali modo pertractatam » ⁽⁵⁸⁾ « videlicet, in contradictorio agitatam » ⁽⁵⁸⁾. In altri termini il canone 1868, paragrafo 1, « non dat sententiae definitionem » ⁽⁶⁰⁾, dal momento che, essendo la sentenza una delle forme di cui può rivestirsi il provvedimento giudiziale, la relativa definizione, attraverso la fissazione del suo contenuto formale e dei suoi elementi estrinseci, è fornita dai cann. 1873 e 1784, mentre il canone 1868 si limita a stabilire in quali casi il giudice deve pronunciare sentenza, trovando il suo corrispondente, nell'ordinamento processuale italiano, nell'art. 279 c.p.c.

Pertanto, pur trascurando il fatto che il medesimo termine viene dallo stesso codice impiegato in accezioni diverse per designare ora un provvedimento amministrativo ⁽⁶¹⁾, ora un provvedimento conclusivo di un rito sommario ⁽⁶²⁾, sì da far giustamente denunciare incertezze terminologiche nel processo matrimoniale ⁽⁶³⁾, la disposizione del can. 1868 non sembra capace di

⁽⁵⁷⁾ EICHMANN-MOERSDORF, *op. cit.*, III, p. 172: « Es (das Urteil) ist die Entscheidung einer in gemeingerichtlicher Weise verhandelten Streitfrage. Eine gerichtliche Entscheidung, die ohne gemeingerichtliche Verhandlung ergeht ist nicht Urteil sondern Beschluss »; MOERSDORF, *Die Rechtssprache des Codex Iuris Canonici*, cit., p. 348: « Das Urteil unterscheidet sich vom Dekret, soweit dieses im gemeingerichtlichen Verfahren Anwendung findet ... ».

⁽⁵⁸⁾ Cfr. can. 1868, par. 1 C.J.C.

⁽⁵⁹⁾ BESTE, *Introductio in codicem*⁵, cit., p. 910. Conf. DELLA ROCCA, *Istituzioni di diritto processuale canonico*, cit., p. 299.

⁽⁶⁰⁾ LEGA-BARTOCETTI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, Romae, 1950, II, p. 298. Contra: CARON, *Natura giuridica della pronuncia sul « casus exceptus » e sua efficacia di fronte al diritto italiano*, in *Dir. eccl.*, 1951, p. 515.

⁽⁶¹⁾ Cfr. can. 1963, par. 2 C.J.C.

⁽⁶²⁾ Cfr. can. 1992 C.J.C.

⁽⁶³⁾ MOERSDORF, *op. cit.*, p. 349: « im Eheprozess ist der Wortgebrauch unsicher ».

impedire che il legislatore ricollegli gli effetti menzionati dal can. 1989 a provvedimenti giurisdizionali i quali assumono una forma diversa da quella della sentenza, anche se contengono, al pari di questa, l'accertamento dell'inesistenza del vincolo matrimoniale. È allora evidente che non è lecito trarre argomento dal disposto dei cann. 1902, 1903 e 1989 per affermare l'idoneità al giudicato dei soli provvedimenti che rivestano la forma di sentenza, più di quanto sia lecito farlo, nell'ordinamento italiano, con riguardo agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. ⁽⁶⁴⁾. Tanto più che non si riesce a trovare il fondamento positivo di quel preteso principio generale che al giudice, responsabile di un provvedimento, attribuirebbe « il potere di revocarlo in determinati casi ed in determinate condizioni » ⁽⁶⁵⁾; chè anzi la necessità di sancire espressamente tale potere di revoca è stata avvertita dal legislatore canonico anche con riferimento ai rescritti ⁽⁶⁶⁾, i quali — come si è sopra osservato — costituendo atti di manifestazione della funzione amministrativa, non beneficiano della medesima stabilità attribuita ai provvedimenti giurisdizionali.

Non varrebbe, a questo punto, invocare l'enunciato del canone 1841, la cui applicabilità è positivamente condizionata al contenuto, anzichè alla forma, del provvedimento ⁽⁶⁷⁾, ovvero quello dell'art. 205, paragrafo 1 dell'*Instructio* « *Provida Mater* », per evincerne un *argumentum a contrariis*. La sua portata sarebbe perlomeno dubbia, potendosi l'ultima delle richiamate disposizioni agevolmente ricondurre alla necessità di chiarificare il nucleo del can. 1989 (« *causae ipsae... retractari semper poterunt* ») e del corrispondente art. 217 dell'*Instructio*, avverso sempre attuali tendenze giurisprudenziali inclini ad ammettere una

⁽⁶⁴⁾ Cfr. GARBAGNATI, *I procedimenti d'ingiunzione e per convalida di sfratto*, Milano, 1970, pp. 16 ss. e 32 ss.

⁽⁶⁵⁾ MAZZACANE E., *La delibazione preventiva del libello nel processo canonico*, cit., p. 100.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. can. 60, par. 1 C.J.C.

⁽⁶⁷⁾ LEGA-BARTOCCETTI, *Comentarius in iudicia ecclesiastica*, cit., II, p. 520.

retractatio ex officio della causa matrimoniale e della relativa sentenza che la definisce ⁽⁶⁸⁾.

Per ciò che attiene, infine, la possibilità che alla pronuncia del decreto collegiale di seconda istanza si pervenga senza la realizzazione di quel contraddittorio alla quale tende, in un procedimento ordinario, l'istituto della « *litis contestatio* », si deve osservare che è questo l'elemento caratterizzante il procedimento di cui ai paragrafi 2 e 3 del n. VIII del *Motu proprio*. Precisamente tale procedimento, la cui introduzione in seconda istanza era stata caldeggiata dalla dottrina ⁽⁶⁹⁾, concretizzando il desiderio espresso genericamente da taluni tribunali « *ut processus secundae instantiae simplificetur* » ⁽⁷⁰⁾, viene qualificato come sommario e non come amministrativo.

Tuttavia è da rilevare che, se nell'ordinamento processuale italiano, ove il rispetto del principio del contraddittorio costituisce *condicio sine qua non* per il conferimento all'organo giudicante dello stesso potere giurisdizionale ⁽⁷¹⁾ — sì che la violazione del medesimo rende il provvedimento del giudice del tutto inidoneo ad esplicare l'efficacia attribuitagli dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. — sono fatte salve le diverse disposizioni di legge ⁽⁷²⁾, a maggior ragione tutto ciò non può escludersi nel processo canonico. Infatti in esso, a norma dei cann. 1894 n. 1 e 1895, il difetto di « *legittima citatio* » costituisce semplice motivo di nullità *sanabile* della sentenza resa in un ordinario procedimento di cognizione e, quindi, devono intendersi salve di-

⁽⁶⁸⁾ Cfr. la sentenza della S.R. Rota *coram* MATTIOLI, 27 febbraio 1956, con annotazioni contrarie di DEL CORPO, *Selectae quaestiones processuales canonicae in causis matrimonialibus*, cit., p. 70 ss.

⁽⁶⁹⁾ Segnatamente GRAZIANI, Discorso inaugurale anno giudiziario 1968-1969, in *Vicariato di Roma, Attività Ufficio III, anno 1968*, Roma, 1969, p. 40.

⁽⁷⁰⁾ GORDON, *De nimia processuum matrimonialium duratione*, in *Periodica de re mor. can. lit.*, 1969, n. 58, fasc. 4, p. 728.

⁽⁷¹⁾ Cfr. BETTI, *Diritto processuale civile italiano*², Roma, 1936, p. 107; GARBAGNATI, *La sostituzione processuale*, Milano, 1942, pp. 99 e 118; ANDRIOLI, *Lezioni di diritto processuale civile*², Napoli, 1961, pp. 160, 164 e 167.

⁽⁷²⁾ Cfr. art. 101 c.p.c.

verse disposizioni di legge, con la conseguenza che l'osservanza di quel principio non può essere assunta in termini di scriminante tra funzione giurisdizionale e funzione amministrativa.

Del resto, secondo il responso della Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico, in data 6 dicembre 1943 ⁽⁷³⁾, anche il procedimento di impugnazione, previsto in materia di « casi excepti » dal can. 1992 ed ora dal n. XIII del *Motu proprio* « *Causas matrimoniales* », deve considerarsi un procedimento sommario di natura giurisdizionale ⁽⁷⁴⁾. Ciò è vero nonostante le disposizioni precitate recitino rispettivamente « cum solo interventu defensori vinculi » e « interveniente tantum defensore vinculi », mostrandosi in tal modo orientate ad escludere perfino il potere discrezionale concesso dal paragrafo 2 del n. VIII del *Motu proprio* al giudice di secondo grado perchè richieda, di fronte alle osservazioni che il difensore del vincolo è obbligato a presentare, le contro-osservazioni delle parti o dei loro rispettivi patroni, « si opportunum censuerit ».

È innegabile, d'altra parte, che l'art. 230 della *Instructio* « *Provida Mater* », costituente una trasposizione del can. 1992,

⁽⁷³⁾ In A.A.S., 1944, p. 94.

⁽⁷⁴⁾ Lo si evince dal raffronto fra i *responsa* forniti dalla Pontificia Commissione ai quesiti *sub* III e IV. Dopo avere infatti risposto « affirmative ad primam partem, negative ad secundam » al quesito « utrum processus de quo in canone 1990, sit ordinis iudicialis, an administrativi » (conf. App. Roma 12 settembre 1950, in *Foro it.*, 1951, I, p. 631 ss., con commento di GISMONDI e in *Dir. eccl.*, 1951, 2, p. 511 ss., con nota adesiva di CARON dal titolo *Natura giuridica della pronuncia sul « casus exceptus » e sua efficacia di fronte al diritto italiano*, cit., p. 512 ss.; nonchè, da ultimo, anche per i richiami bibliografici FINOCCHIARO, *Matrimonio*, in *Commentario del codice civile*, a cura di SCIALOJA e BRANCA, Bologna-Roma, 1971, p. 648, nota 2; App. Catania 2 febbraio 1965, in *Foro pad.*, 1966, I, 237, con nota adesiva di SANTOSUOSSO) ed avere conseguentemente escluso (*sub* III) la possibilità per il Vicario generale, la cui competenza è limitata alla potestà amministrativa (cfr. PETRONCELLI, *op. cit.*, p. 186; DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*¹², cit., p. 229 ss.), la Pontificia Commissione riconobbe la competenza dell'Ufficiale, preposto agli affari giudiziari (PETRONCELLI, *op. ult. cit.*, *loc. ult. cit.*; DEL GIUDICE, *op. ult. cit.*, pp. 230 e 450), a giudicare in grado di appello rispondendo « negative ad primam partem, affirmative ad secundam » al quesito « utrum sub verbis: *iudex secundae instantiae*, de quibus in canonibus 1991 et 1992, veniat tantum Episcopus, an etiam Officialis ».

aveva soppresso l'inciso, ivi contenuto e sopra riportato, prescrivendo che « Tribunal secundae instantiae definiat eodem modo ac in art. 227, utrum sententia ista confirmanda an potius procedendum sit ad ordinarium tramitem iuris ». Ma, pur ammessa in via ipotetica la derogabilità delle norme del codice ad opera di detta *Instructio* ⁽⁷⁵⁾, c'è da dubitare che questa sia la *ratio* dell'art. 230 rispetto al can. 1992, in quanto le equivalenti locuzioni « decernet eodem modo » e « definiat eodem modo » sembrano riferirsi alla procedura da adottare all'atto della decisione della proposta impugnativa, richiamandosi rispettivamente agli incisi « praetermissis sollemnitatibus hucusque recensitis » e « sententia declarare, rationibus breviter adductis in iure et in facto » piuttosto che alla necessità di procedere « citatis semper partibus iisque auditis » ⁽⁷⁶⁾.

In ogni modo il n. XIII del *Motu proprio* in discussione ha ribadito, a chiare lettere, l'esclusione del contraddittorio in grado di appello (« interveniente tantum defensore vinculi »), pur nell'intento autorevolmente espresso dal Segretario della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico, di limitarsi ad estendere le disposizioni dei cann. 1990-1992, fermo il principio che le relative cause matrimoniali « devono essere trattate con rito sommario, omesse cioè le formalità previste dal diritto » ⁽⁷⁷⁾.

5. Si può infine osservare come l'attribuzione al tribunale della prudente valutazione circa l'opportunità di concretizzare una forma semplificata di contraddittorio in grado di appello non possa costituire un valido argomento per negare la natura giurisdizionale — peraltro esplicitamente sottolineata nel preambolo, del *Motu proprio* ⁽⁷⁸⁾ — del procedimento regolato dal nu-

⁽⁷⁵⁾ Cfr. in argomento PELLEGRINO, *I provvedimenti interlocutori nella teoria canonistica delle impugnazioni*, cit., p. 137.

⁽⁷⁶⁾ Cfr. *Instructio* « Provida Mater », art. 227, par. 1.

⁽⁷⁷⁾ Così BIDAGOR, in *L'Osservatore Romano*, 11-12 giugno 1971, cit., loc. cit.

⁽⁷⁸⁾ « Causas matrimoniales » Praefatio, in *L'Osservatore Romano*, cit., loc. cit.:

mero VIII del medesimo documento pontificio, così come del provvedimento che lo conclude. Ponendosi in tale prospettiva si vuole soltanto « spingere i membri dei tribunali ad una maggiore sollecitudine nell'espletare il proprio ufficio ed una accresciuta responsabilità per la salvezza eterna delle anime angosciate da problemi così intimi ed assillanti che turbano la pace familiare e impediscono la pace spirituale, alla quale hanno diritto » (⁷⁹).

E tale rilievo, alla luce della dimensione che il fenomeno matrimoniale è chiamato ad assumere nelle direttrici tracciate dal Concilio Vaticano secondo (⁸⁰), perchè l'ordinamento della Chiesa si armonizzi con la complessa realtà da cui emana ed a cui si rivolge (⁸¹), consente di concludere che un minore formalismo nell'accertamento giudiziale, realizzato, a detta di una recente esortazione del Pontefice romano, « attentis etiam iis, quae nova per Litteras Apostolicas a verbis *Causas matrimoniales* incipientes nuperque motu proprio editas, invecta sunt » (⁸²), non potrà che contribuire a ravvicinare « notre justice humaine de la Justice éternelle » ed a far scorgere « dans ce jugement humain la Sagesse et la Volonté du Seigneur » (⁸³).

« Visum est Nobis quasdam edere normas de constitutione Tribunalium ecclesiasticorum deque *processu iudiciario*, quibus expeditior fiat ipse matrimonialis processus ».

(⁷⁹) BIDAGOR, in *L'Osservatore Romano*, cit., loc. cit.

(⁸⁰) Sul tema, da ultimo ampiamente GRAZIANI, *La Chiesa e il matrimonio*, in *Dir. eccl.*, 1970, I, p. 278 ss. ed anche DE LUCA, *La Chiesa e la società coniugale*, *ibidem*, p. 257 ss.

(⁸¹) Per una riproposizione dell'argomento e per considerazioni sulle varie tesi della dottrina, da ultimo e per tutti, FEDELE, *Diritto divino e diritto umano nella Chiesa*, in *Ephem. iur. can.*, 1970, p. 260 ss., e SPINELLI, *Prospettive canonistiche nella Chiesa di oggi*, Modena, 1973, p. 11 ss.

(⁸²) PAOLO VI, *Discorso ai partecipanti al « Coursu renovationis canonicae »*, in *L'Osservatore Romano*, 13-14 dicembre 1971, p. 1.

(⁸³) JULLIEN, *Juges et avocats des Tribunaux de l'Église*, Roma, 1970, p. 53.